

SENATO DELLA REPUBBLICA

X LEGISLATURA

10^a COMMISSIONE PERMANENTE

(Industria, commercio, turismo)

72° RESOCONTO STENOGRAFICO

SEDUTA DI GIOVEDÌ 2 AGOSTO 1990

Presidenza del Presidente CASSOLA

INDICE

Disegni di legge in sede deliberante

«Nuova disciplina dell'inquadramento del personale già dipendente dall'Ente zolfi italiani» (174), d'iniziativa del senatore Zito e di altri senatori

(Seguito della discussione e approvazione con modificazioni)

PRESIDENTE *Pag. 2, 3, 4 e passim*
GIANOTTI (PCI) 5
MANCIA (PSI), *relatore alla Commissione* ... 5

«Norme concernenti le mole abrasive» (2295), approvato dalla Camera dei deputati
(Seguito della discussione e rinvio)

PRESIDENTE 5, 6
CASTAGNETTI, *sottosegretario di Stato per l'industria il commercio e l'artigianato* 5, 6
GIANOTTI (PCI) 5, 6

I lavori hanno inizio alle ore 9,30.

DISEGNI DI LEGGE IN SEDE DELIBERANTE

«Nuova disciplina dell'inquadramento del personale già dipendente dall'Ente zolfi italiani» (174), d'iniziativa del senatore Zito e di altri senatori
(Seguito della discussione e approvazione con modificazioni)

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione del disegno di legge: «Nuova disciplina dell'inquadramento del personale già dipendente dall'Ente zolfi italiani», d'iniziativa del senatore Zito e di altri senatori.

Riprendiamo la discussione, sospesa nella seduta di ieri.

Poichè nessun altro domanda di parlare, dichiaro chiusa la discussione generale.

Passiamo all'esame e alla votazione degli articoli. Do lettura dell'articolo 1:

Art. 1.

1. Il personale già dipendente dall'Ente zolfi italiani, inquadrato nei ruoli del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato ai sensi della legge 12 marzo 1968, n. 411, in servizio alla data di entrata in vigore della legge 11 luglio 1980, n. 312, può chiedere, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, la valutazione dei servizi effettivamente prestati presso l'ente di provenienza in carriere e qualifiche equiparate a quelle statali, agli effetti dell'applicazione, con le stesse decorrenze giuridiche ed economiche, della citata legge n. 312 del 1980 e del decreto del Presidente della Repubblica 9 giugno 1981, n. 310.

2. L'accertamento del servizio prestato nell'ente di provenienza è demandato al consiglio di amministrazione del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato.

A questo articolo è stato presentato un emendamento da parte del relatore, volto a sopprimere il comma 2.

Lo metto ai voti.

È approvato.

Metto ai voti l'articolo 1 che, nel testo emendato, risulta così formulato:

Art. 1.

1. Il personale già dipendente dall'Ente zolfi italiani, inquadrato nei ruoli del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato ai sensi della legge 12 marzo 1968, n. 411, in servizio alla data di entrata in vigore della legge 11 luglio 1980, n. 312, può chiedere, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, la valutazione dei servizi effettivamente prestati presso l'ente di provenienza in carriere e qualifiche equiparate a quelle statali, agli effetti dell'applicazione, con le stesse decorrenze giuridiche ed economiche, della citata legge n. 312 del 1980 e del decreto del Presidente della Repubblica 9 giugno 1981, n. 310.

È approvato.

Passiamo all'esame dell'articolo 2. Ne do lettura:

Art. 2.

1. Il personale proveniente dall'Ente zolfi italiani, che, mancando del titolo di studio richiesto dall'articolo 6, secondo comma, della legge 12 marzo 1968, n. 411, è stato inquadrato in carriere inferiori a quelle di appartenenza, è inquadrato, tenuto conto dei servizi effettivamente prestati di cui all'articolo 1 e con le decorrenze previste dalla legge 11 luglio 1980, n. 312, nella qualifica e nel livello retributivo corrispondenti alle categorie ed alle qualifiche di provenienza.

Il relatore ha presentato un emendamento volto a sostituire l'intero articolo con il seguente:

Art. 2.

1. Al personale di cui all'articolo 1, previo accertamento del servizio prestato presso l'ente di provenienza da parte del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato, si applicano, relativamente all'inquadramento nelle qualifiche funzionali, le disposizioni di cui all'articolo 2 della legge 20 marzo 1975, n. 70, con riferimento alla data di messa in liquidazione dell'Ente zolfi italiani.

Lo metto ai voti.

È approvato.

Passiamo all'esame dell'articolo 3. Ne do lettura:

Art. 3.

1. Agli effetti dell'inquadramento nei livelli retributivi di cui alla legge 11 luglio 1980, n. 312, si tiene conto, per quanto compatibile con l'osservanza dei criteri stabiliti dagli articoli 1 e 2, delle sole equiparazioni e delle anzianità previste nelle tabelle allegate al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 7 febbraio 1981, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 230 del 22 agosto 1981, emanato in applicazione dell'articolo 24-*quinquies* del decreto-legge 30 dicembre 1979, n. 663, come modificato dall'articolo 1 della legge di conversione 29 febbraio 1980, n. 33, con le integrazioni di cui all'articolo 21 della legge 20 marzo 1980, n. 75.

Lo metto ai voti, precisando che si ritiene necessaria una correzione meramente formale, volta ad inserire, dopo le parole: «articoli 1 e 2» le parole: «della presente legge».

È approvato.

Passiamo all'esame dell'articolo 4. Ne do lettura:

Art. 4.

1. Alla maggiore spesa derivante dall'applicazione della presente legge, prevista in 150 milioni di lire, si fa fronte, per l'anno 1987, mediante prelievo dai fondi di cui alla tabella B della legge finanziaria 1987 sotto l'intestazione «Amministrazioni diverse - Provvidenze a favore dei consorzi e delle società consortili tra piccole e medie imprese».

2. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Il relatore ha presentato un emendamento volto a sostituire l'intero articolo con il seguente:

Art. 4.

1. All'onere derivante dall'applicazione della presente legge, valutato in lire 254 milioni per il 1990 ed in lire 21 milioni rispettivamente per il 1991 e per il 1992, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1990-1992, al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1990, all'uopo parzialmente utilizzando l'accantonamento: «Legge quadro di riforma dei servizi sociali».

2. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Lo metto ai voti.

È approvato.

Passiamo infine all'articolo 5. Ne do lettura:

Art. 5.

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

È approvato.

L'esame degli articoli è così concluso.
Passiamo alla votazione finale.

GIANOTTI. Signor Presidente, intervengo per preannunciare il voto contrario del Gruppo comunista. Riteniamo infatti che il Parlamento non dovrebbe occuparsi di questioni di portata così limitata, la cui disciplina andrebbe delegificata e non certo affrontata con provvedimenti di scarso rilievo.

A nostro avviso, il provvedimento in esame costituisce un riconoscimento di privilegi rispetto ad altri cittadini, anche considerando il fatto che non è stato possibile per gli interessati presentare il ricorso per far valere un loro diritto. Questo non può portare all'approvazione di una legge specifica in merito.

Ribadiamo pertanto il nostro voto contrario.

PRESIDENTE. Come è stato detto, questo è un disegno di legge che rende giustizia a pochi cittadini. Ma proprio per una questione di equità, e non di privilegi, si è ritenuto di trasferire l'esame del provvedimento nella sede deliberante.

MANCIA, *relatore alla Commissione*. Il relatore si associa alle dichiarazioni del Presidente.

PRESIDENTE. Poichè nessun altro domanda di parlare per dichiarazione di voto, metto ai voti il disegno di legge nel suo complesso, con le modifiche apportate.

È approvato.

«Norme concernenti le mole abrasive» (2295), approvato dalla Camera dei deputati

(Seguito della discussione e rinvio)

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione del disegno di legge: «Norme concernenti le mole abrasive», già approvato dalla Camera dei deputati.

Riprendiamo la discussione, sospesa nella seduta di ieri.

GIANOTTI. Signor Presidente, vorrei avere una risposta sulla questione che avevo posto al Governo.

CASTAGNETTI, *sottosegretario di Stato per l'industria, il commercio e l'artigianato*. Mi scuso fin da ora per questa breve risposta.

L'onorevole Bonferroni mi ha pregato di riferire alla Commissione che, ad avviso del Governo, sussistono le ragioni di opportunità per l'approvazione del presente disegno di legge. Il Governo ha accertato la coerenza del testo in discussione con le normative e gli indirizzi comunitari.

GIANOTTI. Onorevole Sottosegretario, apprezzo le risposte brevi, ma questa, oltre ad essere breve, è del tutto inadeguata.

PRESIDENTE. Propongo di rinviare il seguito della discussione.

Poichè non si fanno osservazioni, il seguito della discussione del disegno di legge è rinviato ad altra seduta.

I lavori terminano alle ore 9,40.

SERVIZIO DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI

Il Consigliere parlamentare preposto all'Ufficio centrale e dei resoconti stenografici

DOTT. GIOVANNI DI CIOMMO LAURORA